

CITTA' DI MEDA



STATUTO

DEL COMUNE DI MEDA

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 in data 30.09.2021

Sommario

STATUTO	1
DEL COMUNE DI MEDA	1
TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Capo I.....	4
Il Comune	4
Articolo 1 – Denominazione	4
Articolo 2 – Sede, emblemi e ricorrenze ufficiali del Comune.....	4
Capo II.....	4
Principi fondamentali.....	4
Articolo 3 – Finalità	4
Articolo 4 - Autonomia comunale	5
Articolo 5 - Funzioni	5
Capo III.....	6
Esercizio del governo comunale	6
Articolo 6 – Attività amministrativa	6
Articolo 7 - Servizi pubblici comunali	6
Articolo 8 - Forme di collaborazione	6
Articolo 9 – Rapporti con la società civile	7
Articolo 10 - Forme di pubblicità dell’attività	7
TITOLO II	7
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE	7
Capo I.....	7
Organi Istituzionali	7
Articolo 11 – Organi di governo.....	7
Articolo 12 – Consiglio comunale	8
Articolo 13 – Prerogative dei Consiglieri comunali	8
Articolo 14 - Doveri dei Consiglieri	8
Articolo 15 – Presidente e Vicepresidenti del Consiglio	9
Articolo 16 – Gruppi consiliari	10
Articolo 17 – Commissioni consiliari permanenti	11
Articolo 18 – Commissioni speciali	11
Articolo 19 – Giunta comunale	11
Articolo 20 – Assessori comunali	12
Articolo 21 – Attribuzioni della Giunta.....	12
Articolo 22 - Sindaco	12
Articolo 23 – Vicesindaco.....	13
Articolo 24 - Delega di funzioni sindacali	13
Articolo 25 - Obbligo di trasparenza degli amministratori	13
Capo II.....	14
Ordinamento burocratico	14
Articolo 25bis - Organizzazione generale del Comune di Meda	14
Articolo 26 - Organizzazione degli uffici comunali.....	14
Articolo 27 - Segretario Generale	14
Articolo 28 - Dirigenza.....	15
Articolo 29 - Personale comunale.....	15
TITOLO III	15
FORME DI PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ COMUNALE.....	15
Articolo 30 - Partecipazione popolare all’attività amministrativa	15
Articolo 31 - Partecipazione popolare alle attività comunali, associazionismo e volontariato	16

Articolo 32 – Consultazione della popolazione	16
Articolo 33 – Petizioni	16
Articolo 34 - Iniziativa popolare	17
Articolo 35 – Referendum	17
TITOLO IV	18
ORGANISMI DI CONTROLLO	18
Articolo 36 – Sistemi di controllo dell’attività comunale	18
TITOLO V	18
DISPOSIZIONI FINALI	18
Articolo 37 - Benemerenze civiche	18
Articolo 38 - Abrogazioni	19
Articolo 39 - Entrata in vigore	19

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Il Comune

Articolo 1 – Denominazione

1. Il Comune di Meda è l'ente di autogoverno della comunità locale che vive ed opera nel territorio italiano compreso nella Regione Lombardia e nella Provincia di Monza e della Brianza, delimitato secondo l'allegata planimetria.
2. Il Comune rappresenta giuridicamente la comunità di Meda, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo della democrazia in collaborazione con le realtà associative.
3. Il Comune si fregia del titolo di Città, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 04.09.1998.

Articolo 2 – Sede, emblemi e ricorrenze ufficiali del Comune

1. Il Comune di Meda ha sede presso il Palazzo Municipale posto in Piazza Municipio n. 4.
2. Gli emblemi del Comune sono costituiti dallo stemma e dal gonfalone che recano le seguenti caratteristiche:
 - Stemma: scudo in fondo d'oro con bande nere e oro alternate, elmo in fondo d'oro sormontato da un castello rosso sostenente un'aquila nera ad ali spiegate con la testa voltata verso il fianco destro dello scudo, col rostro incurvato, sormontato da una corona;
 - Gonfalone: drappo di colore giallo e rosso caricato dell'arma sopradescritta ed ornata di ricchi fregi dorati.
3. Nelle cerimonie pubbliche e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo Stemma del Comune.
4. La riproduzione e l'uso dello stemma comunale da parte di terzi è consentita solo con l'autorizzazione del Sindaco o con la concessione del patrocinio comunale.
5. La ricorrenza religiosa della Natività della Santa Vergine Maria, che si svolge l'8 settembre di ogni anno, è riconosciuta dal Comune quale festa patronale della Città.
6. Il conferimento delle civiche benemerenze e della cittadinanza onoraria avviene durante la giornata del 10 dicembre, ricorrenza della costituzione del Comune di Meda, avvenuta nel 1252.

Capo II Principi fondamentali

Articolo 3 – Finalità

1. Il Comune informa la sua azione e organizza la sua attività al fine di garantire l'uguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, nell'ambito del Titolo V della Costituzione.

2. In particolare, la funzione amministrativa e di governo del Comune s'ispira e trova attuazione nelle seguenti finalità:

a) effettività, promozione e sostegno della partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale in base al principio costituzionale di sussidiarietà;

b) sostegno e promozione del volontariato e delle libere forme associative;

c) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti di crescita ed educazione individuale;

d) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali e popolari presenti nel proprio territorio;

e) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità tramite la promozione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati per la realizzazione del bene comune;

f) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

g) tutela della vita umana, della libertà individuale, della persona e della famiglia; valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla famiglia nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti alla luce del principio di libertà di educazione;

h) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, socio-culturali, religiose e politiche;

i) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

l) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;

m) riconoscimento del servizio idrico integrato come servizio pubblico locale, alla luce del principio della proprietà e gestione pubblica, e accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile ed inalienabile.

Articolo 4 - Autonomia comunale

1. Nello svolgimento della propria azione, il Comune di Meda gode dell'autonomia politica e amministrativa riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica Italiana e adotta tutte le iniziative volte a tutelare tale autonomia.

2. Il Comune di Meda ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle attribuzioni che l'art. 117 Cost. assegna ad esso.

Articolo 5 - Funzioni

1. Quale articolazione della Repubblica il Comune collabora con le altre istituzioni e Pubbliche Amministrazioni allo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della Nazione Italiana.

2. Nel rispetto delle leggi dello Stato, per le materie che la Costituzione affida alla sua competenza, e di quelle della Regione Lombardia il Comune esercita tutte le funzioni amministrative inerenti la comunità locale o il suo territorio, salvo quanto le stesse leggi non attribuiscono espressamente alla competenza di altre istituzioni o altre Pubbliche Amministrazione.

Capo III

Esercizio del governo comunale

Articolo 6 – Attività amministrativa

1. I principi fondamentali dell'azione amministrativa informano l'attività amministrativa comunale. Questa assicura la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi e garantisce a tutti i gruppi consiliari:

- a) la loro consultazione per la formulazione e il compimento degli atti comunali più rilevanti riguardanti la vita della collettività locale;
- b) la loro rappresentanza negli organismi collegiali in cui sia chiamato a far parte più di un Consigliere comunale.

2. Nell'esercizio della sua potestà pubblica per il perseguimento dell'interesse generale, il Comune assume ogni iniziativa, ivi compreso il riesame dell'atto, volta ad impedire conflitti con i destinatari, anche indiretti, di un provvedimento amministrativo.

3. Il regolamento disciplina i procedimenti amministrativi comunali e le modalità di partecipazione agli stessi da parte degli interessati.

4. Inoltre, secondo i principi di buona amministrazione, leale collaborazione, pubblicità e trasparenza, il Comune garantisce la massima chiarezza degli atti amministrativi e normativi.

Articolo 7 - Servizi pubblici comunali

1. L'assunzione da parte del Comune di un servizio pubblico dipende dalla sussistenza di ragioni di utilità sociale o economiche e da criteri di efficienza ed efficacia.

2. I servizi pubblici comunali sono organizzati secondo i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità e nelle forme consentite dall'ordinamento giuridico italiano.

3. L'atto di assunzione di un servizio pubblico dev'essere corredato da un piano di fattibilità volto a documentare, oltre gli aspetti gestionali del servizio o le ragioni di utilità sociale, la convenienza economica che giustifica l'intervento comunale.

4. Salvo i casi previsti dalle leggi o finalità sociali da indicare nell'atto istitutivo, tutti i servizi pubblici comunali a domanda sono erogati dietro corrispettivo. Esso è determinato secondo i principi della tendenziale copertura del costo del servizio, in virtù di criteri di efficienza ed efficacia e, in relazione alla sua natura, è dimensionato in funzione della capacità contributiva degli utenti.

5. Nei limiti delle proprie risorse finanziarie il Comune interviene per rimuovere gli ostacoli di ordine socio-economico che possano impedire l'accesso a servizi pubblici essenziali, da chiunque gestiti, ai cittadini in disagiate condizioni economiche.

Articolo 8 - Forme di collaborazione

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione per la gestione associata o coordinata di servizi pubblici e attività d'interesse sovracomunale connesse ai suoi fini istituzionali.

2. Nelle forme consentite dall'ordinamento giuridico e al fine di un esercizio più efficace, il Comune può affidare attività proprie, mediante convenzione, in favore di realtà associative o persone giuridiche. In tal caso deve privilegiare anzitutto quelle di volontariato.

3. Inoltre, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'organizzazione della sua attività, al fine di efficientare il servizio reso, il Comune favorisce la creazione e la gestione di attività di utilità sociale, rivolte in modo indifferenziato alla popolazione di Meda, da parte di soggetti singoli o associati. In tal senso può concludere accordi di collaborazione con i titolari di tali attività

Articolo 9 – Rapporti con la società civile

1. Il Comune riconosce e favorisce l'esistenza dei gruppi sociali intermedi e delle libere forme associative della comunità locale.

2. Inoltre il Comune valorizza l'attività privata assicurando adeguate forme di collaborazione e astenendosi, ove possibile, dall'assumere servizi che possono essere svolti dai soggetti indicati al precedente comma.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni e nell'organizzazione della sua attività, il Comune assicura la partecipazione dei membri singoli o associati della collettività locale con la rimozione degli ostacoli economici ed organizzativi che potrebbero impedirne la partecipazione.

Articolo 10 - Forme di pubblicità dell'attività

1. L'azione del Comune è improntata al principio della massima informazione alla comunità.

2. Il Comune rende nota la propria attività e partecipa alle iniziative più rilevanti che si svolgono o potrebbero interessare la collettività locale rappresentata. A tale fine ricorre ai vari mezzi di comunicazione sociale e al proprio sito telematico.

3. La pubblicità legale relativa all'attività del Comune è assicurata con la pubblicazione delle informazioni e degli atti nelle modalità stabilite dalla legge.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Capo I Organi Istituzionali

Articolo 11 – Organi di governo

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. La sua composizione e le sue attribuzioni sono stabilite dalle leggi.

3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione ed è Ufficiale di Governo per le funzioni statali svolte dal Comune.

4. La Giunta collabora col Sindaco nell'attività di governo del Comune.

5. Con cadenza annuale la Giunta relaziona, in forma scritta o orale, al Consiglio comunale in merito alla propria attività, dando comunicazione dell'eventuale aggiornamento delle linee programmatiche. Tale relazione può coincidere con quella del rendiconto.

Articolo 12 – Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri stabilito dalla legge. Si articola al suo interno in Presidenza, Ufficio di Presidenza, Commissioni e gruppi consiliari.
3. Il funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni è disciplinato da apposito regolamento.
4. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
5. Le deliberazioni consiliari sono approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei Consiglieri votanti, senza considerare tali gli astenuti e coloro che hanno deposto scheda bianca o nulla, salvo i casi previsti dalle leggi.
6. Entro 120 giorni dalla sua prima seduta, il Consiglio delibera sulle linee programmatiche di governo che il Sindaco presenta dopo aver consultato la Giunta.
7. In occasione dell'approvazione del bilancio e del suo riequilibrio periodico, il Consiglio comunale verifica e può adeguare le linee programmatiche di governo.

Articolo 13 – Prerogative dei Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera collettività senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni. È fatta comunque salva la rilevanza penale delle proprie condotte.
2. Secondo le modalità previste dai regolamenti comunali, ogni Consigliere ha diritto:
 - a) di ottenere da parte del Sindaco, dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie, i documenti e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - b) di presentare mozioni, interrogazioni e ogni altro atto espressione del sindacato di controllo attribuito dalla legge ai Consiglieri comunali;
 - c) di iniziativa su tutte le questioni poste all'ordine del giorno di una seduta consiliare.
3. I Consiglieri hanno diritto di essere informati dal Sindaco su ogni iniziativa riguardante il Comune e le strutture di gestione dei servizi nonché sugli amministratori in relazione allo svolgimento del mandato, fatta salva la tutela della riservatezza.
4. Il Consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio nei casi determinati dalla legge.
5. Per l'esercizio delle sue funzioni spetta al Consigliere comunale un'indennità di presenza nella misura stabilita dalla legge.

Articolo 14 - Doveri dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, qualora risiedesse altrove.

2. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
3. Sono dichiarati decaduti dalla carica i Consiglieri comunali che senza giustificazione non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale.
4. Nei casi previsti dal precedente comma il Presidente del Consiglio contesta all'interessato l'assenza ingiustificata, assegnandogli un termine di dieci giorni per fornire giustificazioni.
- 4bis. Se nel termine assegnato l'interessato non fornisce giustificazioni, il Presidente nella prima seduta consiliare utile propone al Consiglio di pronunciarsi sulla decadenza.
- 4ter. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei presenti quando il Consigliere interessato non fornisce alcuna giustificazione fino al momento della pronuncia di decadenza.
5. Riveste la qualità di Consigliere anziano il Consigliere che nella consultazione elettorale ha conseguito la maggiore cifra individuale, ai sensi dell'art. 73 T.U.E.L., con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. 40, comma 2, del T.U.E.L.. A parità di voti, Consigliere anziano è il maggiore d'età.
6. La legge stabilisce i casi in cui non è possibile ricoprire la carica di Consigliere comunale e quelli di astensione obbligatoria dei Consiglieri comunali dalle deliberazioni consiliari.

Articolo 15 – Presidente e Vicepresidenti del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale elegge, nel proprio seno, un Presidente e due Vicepresidenti con distinte votazioni separate a scrutinio segreto. Il Regolamento determina i poteri e le funzioni del Presidente e dei Vicepresidenti.
 - 1 bis. Per i primi due scrutini, viene eletto Presidente del Consiglio comunale il Consigliere che ottiene il voto dei due terzi dei componenti.
 - 1ter. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta per essere eletto Presidente del Consiglio comunale, si procede ad una terza votazione nella quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza dei componenti assegnati, purché siano presenti almeno la metà degli stessi. Successivamente, nel caso di mancata elezione del Presidente al terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza dei consiglieri presenti. A parità di voti si considererà eletto il Consigliere più anziano d'età.
 - 1quater. L'elezione dei Vicepresidenti, di cui uno appartenente ai gruppi di maggioranza e uno ai gruppi di minoranza, avviene tra i rispettivi rappresentanti prima per il gruppo di maggioranza e poi per quello di minoranza. Ogni Consigliere vota un solo nominativo. Vengono eletti Vicepresidenti i due Consiglieri che ottengono il maggior numero dei voti validamente espressi.
2. Il Presidente e i Vicepresidenti permangono in carica quanto il Consiglio che li ha eletti e possono essere revocati prima della scadenza del mandato a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia per violazione dello Statuto e dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
4. La mozione di sfiducia può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. È votata a scrutinio segreto entro quindici giorni dalla presentazione ed è approvata con il

voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In caso di approvazione della mozione, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, nella stessa seduta il Consiglio procede all'elezione del sostituto Presidente con le modalità previste ai precedenti commi.

5. Il Presidente può delegare a rotazione un Vicepresidente per sostituirlo a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

6. Al Presidente e ai Vicepresidenti è vietata l'assunzione e l'esercizio di cariche o funzioni in enti sottoposti al controllo, alla dipendenza o alla vigilanza del Comune.

7. All'interno dell'Ente il Presidente e i Vicepresidenti possono rappresentare il proprio gruppo politico, con formale distinzione di ruolo e funzione, qualora ciascuno di loro ne sia l'unico componente.

8. Nei casi previsti dalla legge il Presidente del Consiglio comunale convoca, organizza e dirige le sedute consiliari, secondo le modalità fissate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio. Quest'ultimo può attribuire ulteriori compiti al Presidente nei limiti del ruolo istituzionale che al medesimo compete.

9. Nell'espletamento del proprio mandato, il Presidente del Consiglio comunale è coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza.

9bis. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio e dai Vicepresidenti. L'Ufficio di Presidenza collabora col Presidente nei compiti di direzione dei lavori del Consiglio comunale, si pronuncia sulle questioni di interpretazione del Regolamento interno, propone al Consiglio le modifiche e le aggiunte al regolamento sulle commissioni, anche sulla base di iniziative dei Consiglieri, interpreta gli articoli dello statuto anche sulla base delle richieste dei Consiglieri.

Articolo 16 – Gruppi consiliari

1. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina la costituzione, la composizione e l'organizzazione dei gruppi consiliari.

2. I Consiglieri che non si riconoscono in nessun gruppo consiliare potranno costituire un gruppo misto cui compete la nomina di un capogruppo.

3. Si considerano Consiglieri di minoranza coloro che appartengono a gruppi consiliari le cui corrispondenti liste non erano collegate con il Sindaco in carica.

4. I Consiglieri comunali facenti parte del gruppo misto, o che comunque non risultano appartenere ad altro gruppo consiliare, si considerano di minoranza se hanno votato contro o non hanno aderito espressamente alle linee programmatiche di governo presentate dal Sindaco ed approvate dal Consiglio comunale.

5. Nel corso del mandato il Sindaco può sempre accettare o rifiutare il sostegno di un Consigliere alle linee programmatiche del suo governo. In tal modo l'interessato acquista, in relazione alle dichiarazioni del Sindaco, le prerogative proprie dei Consiglieri di maggioranza o di minoranza.

6. Il Sindaco, su richiesta dei capigruppo consiliari, adotta le misure necessarie per agevolare e favorire l'attività amministrativa di competenza dei gruppi consiliari, tenendo conto delle risorse comunali strumentali ed umane del momento.

Articolo 17 – Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale si articola in Commissioni consiliari permanenti, costituite da Consiglieri comunali con criterio proporzionale. Tali sono le Commissioni:

Statuto e regolamenti;

Bilancio e società partecipate;

Territorio e ambiente;

Sviluppo economico;

Servizi alla persona e alla comunità.

2. Secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, le Commissioni esaminano ed esprimono il proprio parere non vincolante sugli argomenti di competenza del Consiglio comunale. Hanno altresì funzioni consultive e di studio per le medesime materie.

3. Lo stesso Regolamento stabilisce nel dettaglio il funzionamento delle Commissioni consiliari, le modalità di svolgimento delle relative sedute pubbliche o segrete, le forme per esprimere i pareri sugli argomenti e i soggetti legittimati ad intervenire.

Articolo 18 – Commissioni speciali

1. Su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Consiglio comunale può nominare al proprio interno Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti.

2. Con le stesse modalità previste dal precedente comma possono essere costituite commissioni di indagine sull'attività amministrativa, con specifici compiti conoscitivi e di controllo, presiedute da un Consigliere di minoranza.

3. Nelle predette Commissioni deve essere sempre garantita la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari. L'espressione di voto di ogni singolo componente ha valore proporzionale ai Consiglieri rappresentati in Consiglio comunale.

4. Il regolamento di funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni speciali.

Articolo 19 – Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco e di un numero di Assessori determinato con il provvedimento di nomina, nei limiti stabili nelle norme di legge, di cui viene data comunicazione in Consiglio. La comunicazione dell'avvenuta nomina della Giunta deve comprendere anche l'indicazione delle materie delegate ad ogni Assessore.

2. Essa è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo impedimento, dal Vicesindaco.

3. Si riunisce periodicamente in via ordinaria nei giorni fissati dal Sindaco e, in via straordinaria, ogni qualvolta è convocata dallo stesso Sindaco.

4. Le sedute di Giunta non sono pubbliche e sono valide se risultano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

5. Ciascun Assessore ha diritto di iniziativa e proposta nelle materie di competenza della Giunta nei limiti dell'attività delegata.
6. La Giunta comunale con propria deliberazione disciplina il suo funzionamento e le modalità di esame e deliberazione dei propri atti, uniformandosi per quanto compatibile al Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
7. La Giunta predispone un proprio Regolamento per disciplinare lo svolgimento dei propri lavori.

Articolo 20 – Assessori comunali

1. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento dello stesso Consiglio.
2. Essi hanno diritto di accedere a tutte le informazioni necessarie all'espletamento del proprio mandato.
3. Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e organismi esterni all'Ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge e in quelli in cui ciò compete loro per effetto della carica rivestita.
4. Le dimissioni di singoli Assessori sono presentate al Sindaco che le comunica al Segretario Generale.
5. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori. La revoca è atto di alta amministrazione, è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile.

Articolo 21 – Attribuzioni della Giunta

1. Le competenze della Giunta sono indicate dall'art. 48 T.U.E.L.. In particolare la Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e condivide l'esercizio delle funzioni d'indirizzo rispetto ai seguenti atti:
 - a) piani, progetti e altri atti generali del Comune che la legge o lo Statuto non riservano alla competenza esclusiva degli altri organi di governo del Comune o non costituiscono meri atti esecutivi di leggi, regolamenti o altri atti comunali;
 - b) accordi di collaborazione o convenzioni per l'accesso ad attività di terzi, se non rientrano nella competenza del Consiglio comunale;
 - c) direttive generali d'indirizzo per l'azione amministrativa e per l'attività gestionale;
 - d) autorizzazione a stare in giudizio, promuovere, conciliare e transigere liti, assicurando il patrocinio legale del Comune e nominando gli arbitri per i collegi arbitrali;
 - e) concessione del patrocinio comunale a favore di attività di terzi;
 - f) denominazione strade ed edifici comunali.
2. Inoltre la Giunta compie tutti gli atti che la legge attribuisce alla sua competenza esclusiva.

Articolo 22 - Sindaco

1. Quale organo di governo, il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi e costituisce il vertice dell'Ente.

2. Il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio comunale nella sua prima riunione, pronunciando la seguente formula: “**Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana, le leggi dello Stato e della Regione Lombardia, lo Statuto e i Regolamenti comunali e di governare il Comune per il bene della comunità di Meda**”.

3. Il Sindaco è il titolare della rappresentanza politico-istituzionale del Comune e di quella legale, nei casi in cui quest’ultima non spetti al Dirigente per legge o per Statuto.

4. In particolare nell’esercizio delle predette funzioni, spetta al Sindaco:

a) la nomina di componenti di commissioni o di altri organismi comunali, quando la legge o lo Statuto non attribuiscono tale competenza ad altri organi di governo comunale od ai dirigenti;

b) la rappresentanza in giudizio del Comune;

c) la sottoscrizione degli accordi di programma e degli accordi di collaborazione con Enti pubblici e quelli per l’accesso ad attività di pubblica utilità gestite da privati;

d) le decisioni in ordine all’uso degli emblemi comunali in attività non organizzate dal Comune.

5. Quale responsabile dell’Amministrazione comunale il Sindaco compie i seguenti atti:

a) atti d’indirizzo, interpretativi o applicativi di atti normativi riguardanti l’attività comunale;

b) atti d’indirizzo dell’attività gestionale volti a far modificare o estinguere attività e procedimenti amministrativi per motivi d’interesse pubblico;

c) atti di avvio di attività o procedimenti amministrativi che possano impegnare l’Ente verso terzi, quando non sono previsti in atti fondamentali del Comune o che la legge non attribuisce alla competenza di altri organi o ai Dirigenti.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Articolo 23 – Vicesindaco

1. Le funzioni vicarie del Sindaco in sua assenza o in caso di vacanza della carica sono svolte dal Vicesindaco nominato dal Sindaco tra gli Assessori comunali.

Articolo 24 - Delega di funzioni sindacali

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, il Sindaco può delegare agli Assessori funzioni proprie, con attribuzione del potere di firma di atti e provvedimenti nelle materie ad essi delegate, con esclusione del potere di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti e dei poteri relativi alle funzioni che la legge gli attribuisce quale Ufficiale di governo.

2. Le deleghe nonché le loro modificazioni o revoche sono fatte per iscritto e comunicate alla prima seduta ai Capigruppo e al Consiglio comunale.

3. Il Sindaco può delegare a ciascun Consigliere comunale singole materie o progetti. Il Consigliere delegato non ha poteri rappresentativi o di firma e risponde al Sindaco e all’Assessore di riferimento.

3bis. L’attribuzione di singole deleghe al Consigliere deve essere comunicata al Consiglio comunale.

Articolo 25 - Obbligo di trasparenza degli amministratori

1. I Consiglieri comunali, il Sindaco, gli Assessori e gli amministratori nominati dal Comune negli Enti o nelle società da questo controllate o partecipate sono tenuti alla pubblicazione delle loro

dichiarazioni dei redditi e delle proprie situazioni economico-patrimoniali ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione deve essere trasmessa all'ufficio di Segreteria Generale entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

2. Per quanto non definito si rinvia alla legge.

Capo II **Ordinamento burocratico**

Articolo 25bis - Organizzazione generale del Comune di Meda

1. Il Comune organizza gli uffici e il personale secondo criteri di autonomia, programmazione e responsabilità al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse e ai diritti degli utenti. Assicura la speditezza, l'economicità, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro, le pari opportunità e lo sviluppo della professionalità del personale dipendente.

3. Gli orari di funzionamento dei servizi e di apertura al pubblico degli uffici devono essere stabiliti dal Sindaco sulla base delle esigenze dell'utenza.

Articolo 26 - Organizzazione degli uffici comunali

1. L'organizzazione del Comune si articola al suo interno in aree d'attività secondo i criteri dell'interdipendenza, dell'omogeneità delle funzioni e dell'unicità dell'azione di governo comunale.

2. Il vertice dell'organizzazione burocratica del Comune è costituito dal Segretario Generale che assicura il raccordo tra l'attività di gestione e quella di governo del Comune.

3. Inoltre il Segretario Generale garantisce l'assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

4. L'attività amministrativa comunale si svolge secondo un modello organizzativo che preveda relazioni funzionali tra le aree d'attività oltreché tra il personale comunale e relazioni gerarchiche tra quest'ultimo, i Dirigenti ed il Segretario Generale.

5. Il piano triennale del fabbisogno del personale è lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione. Esso tiene conto delle funzioni istituzionali e degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

6. Le modalità di riparto dell'attività tra le aree organizzative, le relazioni organiche tra le medesime e le loro competenze, sono disciplinate dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Articolo 27 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è scelto dal Sindaco tra gli iscritti all'Albo dei Segretari comunali e dallo stesso nominato per un periodo pari alla carica sindacale. Può essere anticipatamente revocato dal Sindaco e può essere riconfermato dal nuovo Sindaco secondo le modalità previste dalla legge.

2. Egli partecipa all'attività amministrativa comunale con l'esercizio di funzioni proprie, in quanto attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti oppure conferite dal Sindaco.

3. Il Segretario Generale svolge le sue funzioni nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi o dai Regolamenti comunali e con riguardo alle risorse umane e strumentali poste a sua disposizione.
4. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi specifica i compiti del Segretario Generale, i suoi compiti e le modalità di svolgimento degli stessi, prevedendo anche un Vicesegretario con funzioni vicarie del Segretario.

Articolo 28 - Dirigenza

1. La responsabilità della gestione amministrativa comunale è propria della funzione dirigenziale. In particolare la Dirigenza ha il compito di:
 - a) proporre, programmare e utilizzare in modo coordinato gli strumenti e le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi determinati dalla Giunta e dal Consiglio comunale;
 - b) promuovere l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure in modo efficiente, efficace e rispondente alle esigenze della collettività e dell'utenza;
 - c) motivare, formare e guidare i collaboratori;
 - d) rilevare e prospettare tempestivamente le esigenze cui il Comune è chiamato a rispondere.
2. La funzione dirigenziale è attribuita ai Dirigenti nominati dal Sindaco al vertice di un'area di attività, in considerazione delle competenze professionali dei singoli.
3. La funzione dirigenziale è esercitata nei casi e nei modi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione degli uffici, relativamente alle attribuzioni proprie dell'area d'attività diretta e con riguardo alle risorse umane e strumentali assegnate.
4. Il Regolamento di organizzazione disciplina l'esercizio della funzione dirigenziale e potrà prevedere una o più posizioni professionali di Dirigenti a contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 T.U.E.L..
5. Gli atti dirigenziali sono definitivi e, nei limiti previsti dal Regolamento di organizzazione, sono delegabili.

Articolo 29 - Personale comunale

1. I dipendenti comunali svolgono l'attività amministrativa e compiono gli atti loro assegnati dei quali sono responsabili in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale rivestito.
2. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina le forme di accesso agli impieghi comunali, le modalità di selezione del personale, i casi e il procedimento per il ricorso ad incarichi di collaborazione esterna e di autorizzazione allo svolgimento di altre attività a tempo determinato.

TITOLO III

FORME DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' COMUNALE

Articolo 30 - Partecipazione popolare all'attività amministrativa

1. Il Comune assicura il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, ai procedimenti amministrativi secondo i principi dell'azione amministrativa.

2. L'intervento dei singoli cittadini nel procedimento amministrativo è un diritto.

Articolo 31 - Partecipazione popolare alle attività comunali, associazionismo e volontariato

1. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'associazionismo e il volontariato, che il Comune riconosce e promuove. A tal fine l'Ente locale assicura che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo, ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore attuazione e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

2. Il Comune sostiene le realtà associative che promuovono, in ogni forma e con ogni mezzo, la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la fruizione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, sociali ed artigianali del territorio di Meda.

2bis. A tal fine è istituito il registro delle associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

2ter. Non possono essere iscritte, previa verifica, nel registro delle associazioni Comunali quelle che non rispettano i valori fondanti della Costituzione Repubblicana.

2quater. Le associazioni operanti nel territorio comunale possono essere consultate dall'Amministrazione comunale prima della deliberazione o adozione di scelte amministrative che possano pregiudicare l'attività delle stesse o per ottenere un loro parere circa le più idonee scelte da attuare nelle attività dalle stesse erogate.

2quinq. È inoltre ammessa la partecipazione di Assessori o Consiglieri comunali alle attività sociali delle stesse associazioni.

3. Allo scopo di contribuire alla formazione civica, sociale e culturale dei giovani, il Comune promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

4. Il Comune promuove altresì la costituzione della propria Consulta giovanile allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita politica, sociale e culturale della Città. Lo Statuto della Consulta disciplina l'organizzazione, i poteri e le prerogative della stessa.

5. Nell'ambito delle funzioni di Protezione civile, il Comune si avvale del Gruppo Comunale di Volontari.

Articolo 32 – Consultazione della popolazione

1. La Giunta comunale o il Consiglio comunale possono indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare, di norma, a società specializzate.

3. Con apposito atto istitutivo il Consiglio comunale possono costituire consulte permanenti, distinte per settori di attività, per lo svolgimento dei compiti indicati al precedente primo comma.

Articolo 33 – Petizioni

1. Chiunque, singolo od associato, può presentare al Comune istanze o petizioni di interesse collettivo, ossia riferite ad un'ampia platea di fruitori di servizi o cittadini.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.
3. La petizione, sottoscritta da almeno 200 cittadini medesi residenti e maggiorenni, è inoltrata al Sindaco che, entro dieci giorni dal ricevimento, la assegna in esame all'organo competente e ne informa i Capigruppo Consiliari.
4. Entro quaranta giorni dalla presentazione dell'istanza o petizione, il Sindaco comunica ai richiedenti le determinazioni assunte in merito dall'organo competente.

Articolo 34 - Iniziativa popolare

1. Un numero di iscritti alle liste elettorali comunali non inferiore a 500 può presentare al Comune proposte motivate di atti amministrativi generali o normativi tese a tutelare interessi collettivi inerenti la popolazione o il territorio comunale.
1bis. Per la definizione di interesse collettivo vale l'art. 33.
2. La proposta deve essere inerente alle competenze costituzionali del Comune. Inoltre, se dalla medesima deriva una spesa o una minore entrata, deve indicare i mezzi di copertura finanziaria.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione, il Sindaco assegna all'organo comunale competente la proposta di atto debitamente istruito.
4. Il rigetto della proposta deve essere motivato e può riguardare anche il contrasto con le linee programmatiche di governo.
5. Il contenuto della proposta rigettata non può costituire oggetto di nuova iniziativa popolare fino allo svolgimento di nuove elezioni amministrative comunali.
6. Non possono essere presentate proposte di iniziativa popolare nelle seguenti materie:
 - a) bilancio e rendiconto;
 - b) assunzione di mutui;
 - c) tributi, tasse, tariffe;
 - d) strumenti urbanistici generali.

Articolo 35 – Referendum

- 1.^[L.F.]_[SEP] Si ricorre a referendum abrogativo quando il 10% degli iscritti alle liste elettorali comunali sottoscrive il quesito referendario, su precedente proposta di un quarto dei Consiglieri comunali o di un comitato promotore composto da almeno cento elettori medesi. Si ricorre invece a referendum consultivo quando lo delibera il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su precedente proposta del Sindaco o di un quarto dei Consiglieri.
2. Le procedure referendarie non possono tenersi nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
3. Il referendum può essere indetto sulle materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione dei seguenti ambiti:
 - a) Statuto, Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
 - b) tariffe e tributi;
 - c) atti relativi all'organizzazione interna e all'ordinamento del personale dipendente del Comune, nonché dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - d) Piano di Governo del Territorio;

- e) provvedimenti dai quali sono derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
 - f) atti costitutivi di Società per azioni, di Società a responsabilità limitata e di Consulte comunali;
 - g) atti concernenti la salvaguardia dei diritti dei singoli o di specifici Gruppi di persone;
 - h) bilancio preventivo e rendiconto;
 - i) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - j) provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
4. Il referendum non può riguardare proposte di deliberazione in contrasto con la Costituzione, la legge o lo Statuto.
5. L'ammissibilità del quesito referendario proposto ai sensi del comma 1 soggiace alla valutazione del Collegio dei Garanti. Da tale giudizio dipendono le successive fasi di sottoscrizione della proposta, nel caso di referendum abrogativo, e di votazione.
6. Il Regolamento comunale disciplina gli effetti del referendum sull'azione dell'Amministrazione comunale e lo svolgimento del procedimento referendario, le cui tempistiche devono garantire il maggiore coinvolgimento possibile della popolazione medese.
7. Il Referendum si considera valido al raggiungimento del quorum del 50% + 1 degli aventi diritto al voto e del relativo esito il Consiglio comunale prende atto.

TITOLO IV ORGANISMI DI CONTROLLO

Articolo 36 – Sistemi di controllo dell'attività comunale

1. L'attività comunale è sottoposta a verifiche per singoli atti e nel suo complesso al fine di assicurarne la conformità rispetto a tutti i principi dell'ordinamento amministrativo, alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti e la coerenza con l'indirizzo politico-amministrativo. A tale fine è predisposto il Regolamento del sistema dei controlli interni.
2. Il Regolamento del sistema dei controlli interni disciplina il:
- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b) controllo di gestione;
 - c) controllo sugli equilibri finanziari;
 - d) controllo strategico;
 - e) controllo sugli organismi partecipati;
 - f) controllo sulla qualità dei servizi.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 - Benemerenze civiche

1. Il Consiglio Comunale conferisce civiche benemerenze a cittadini, Enti e Istituzioni che, operando nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti e delle professioni, del lavoro, della scuola e dello

- sport, della Pubblica Amministrazione o con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o con atti di coraggio e di abnegazione civica abbiano onorato la città di Meda.
2. Il conferimento di civiche benemerenze è disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 38 - Abrogazioni

1. Per effetto dell'entrata in vigore del presente Statuto viene abrogato lo statuto approvato con la deliberazione consiliare n. 11 del 28.02.2019 e tutte le disposizioni regolamentari comunali vigenti in contrasto con il presente statuto.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi statali e regionali nelle materie previste dall'art. 117 della Costituzione che enunciano espressamente principi in contrasto con le disposizioni statutarie comporta l'abrogazione tacita di queste ultime.

Articolo 39 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio.
2. Munito di sigillo del Comune lo Statuto è conservato nella Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi del Comune. Una sua copia è conservata presso la Sala consiliare "G. Favè" per la consultazione.
3. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo.